

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 Interventi ammissibili a contributo

Articolo 5 Spese ammissibili e intensità del contributo

Articolo 6 Presentazione della domanda

Articolo 7 Istruttoria e concessione del contributo

Articolo 8 Rendicontazione

Articolo 9 Proroghe

Articolo 10 Erogazione in via anticipata

Articolo 11 Erogazione del saldo

Articolo 12 Cumulo degli aiuti

Articolo 13 Modifica degli allegati

Articolo 14 Disposizione di rinvio

Articolo 15 Abrogazione

Articolo 16 Norma transitoria

Articolo 17 Entrata in vigore

Allegato A Prezzario per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale

Allegato B Prezzario per la redazione e revisione delle schede forestali

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la redazione e la revisione dei piani di gestione forestale, di seguito denominati PGF, e delle schede forestali, di seguito denominate SF, di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge, in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della legge.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono eseguiti allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione delle proprietà forestali, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 della legge, secondo criteri tali da garantire la gestione sostenibile delle foreste, anche ai fini di promuoverne la multifunzionalità.

Articolo 2 (Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, del 15 dicembre 2023.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. I soggetti beneficiari del contributo sono i soggetti privati e pubblici proprietari di foreste situate nel territorio regionale o i loro delegati.
2. Qualora i privati proprietari o gli aventi titolo alla conduzione delle foreste siano costituiti in una forma associativa stabile, la domanda di contributo per la redazione o revisione di un PGF può avere ad oggetto anche superfici forestali a prevalente finalità produttiva non accorpate superiori a 200 ettari.
3. I requisiti di cui al presente articolo sono posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 4 (Interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di redazione e revisione dei PGF e delle SF di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007.

Articolo 5 (Spese ammissibili e intensità del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, quantificate sulla base di un preventivo redatto da un dottore agronomo o da un dottore forestale.

2. Le spese di cui al comma 1 non superano i massimali fissati dai prezzari di cui agli allegati A e B.

3. Nel caso di voci di spesa non previste dai prezzari di cui al comma 2, il preventivo di cui al comma 1 attesta la congruità delle stesse sulla base di un'analisi dei prezzi oppure facendo riferimento a prezzari vigenti adottati da altre Regioni italiane.

4. In caso di revisione di PGF o SF, l'importo ammissibile a contributo in base al preventivo di cui al comma 1 viene ridotto del 20 per cento.

5. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese sostenute in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) i contributi in natura di cui all'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, del 30 giugno 2021;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

6. Il contributo viene concesso in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili.

Articolo 6 (Presentazione della domanda)

1. I richiedenti presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, di seguito Servizio, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito Ispettorato, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, mediante posta elettronica certificata (PEC), attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono verificate con riferimento alla data e ora di accettazione del server del mittente, certificata dal file generato dal sistema di protocollazione informatica.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

- a) il preventivo redatto secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- b) la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis, pubblicata sul sito della Regione;
- c) l'atto di delega dei proprietari, nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di contributo in nome e per conto di altri proprietari di foreste;
- d) nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, la copia dell'atto di costituzione della forma associativa stabile;
- e) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale;
- f) la dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4 per cento prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Articolo 7 (Istruttoria e concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle risorse, le domande non finanziate vengono archiviate al termine dell'esercizio finanziario.

3. L'Ispettorato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda:

- a) ne verifica l'ammissibilità e la completezza;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) predispose ed invia al Servizio l'esito dell'istruttoria, unitamente a denominazione completa del beneficiario, data e ora di presentazione della domanda, spese dichiarate, spese ammissibili, contributo concedibile.
4. Il Direttore del Servizio, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito di cui al comma 3, lettera c), adotta il decreto di concessione del contributo e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 8 (Rendicontazione)

1. Il termine per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese è indicato nel decreto di concessione entro un massimo di 24 mesi dalla data del decreto stesso.
2. La rendicontazione viene presentata a seguito dell'approvazione dello strumento di pianificazione finanziato.
3. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano all'Ispettorato la seguente documentazione:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) per gli altri soggetti, la copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - c) la cartografia in scala 1:25.000 evidenziante i confini di proprietà o particellari oggetto di segnatura ai sensi di ciascuna voce del cod. A.07 di cui all'allegato A;
 - d) le coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione.

Articolo 9 (Proroghe)

1. Il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi è prorogabile fino ad un massimo di sei mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro il termine indicato dal decreto di concessione.
2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta invia il parere in merito al Servizio.
3. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro quindici giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 10 (Erogazione in via anticipata)

1. Il beneficiario può chiedere l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso.
2. La domanda è presentata all'Ispettorato e, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, è corredata da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio.
4. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione in via anticipata entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 11 (Erogazione del saldo del contributo)

1. La domanda di liquidazione del saldo del contributo è presentata all'Ispettorato, corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 8, comma 3.
2. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio.
3. Il Direttore del Servizio adotta il decreto di liquidazione del saldo entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori e lo trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 12 (Cumulo degli aiuti)

1. I contributi non possono essere cumulati con altri aiuti o assegnazioni, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Articolo 13 (Modifica degli allegati)

1. Gli allegati di cui all'articolo 5, comma 2, sono modificati con decreto del Direttore del Servizio.

Articolo 14 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge e della legge regionale 7/2000.

Articolo 15 (Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 073 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

Articolo 16 (Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il D.P.Reg. 73/2016.

Articolo 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Prezzario per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	PIANI DI GESTIONE FORESTALE		
A.01	Onorario al tecnico – quota in base alla superficie -		
A.01.01	Altofusto e fustaie transitorie di produzione: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. L'importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02.	ha ha ha ha ha ha	€ 21,69 € 18,08 € 15,06 € 12,05 € 9,64 € 7,23
A.01.02	Boschi diversi dai boschi di produzione ma con previsione di interventi gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 10,85 € 8,44 € 7,23 € 6,03 € 4,82 € 3,62
A.01.03	Cedui: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 7,23 € 6,03 € 4,82 € 3,62 € 2,41 € 1,21
A.01.04	Boschi diversi dai boschi di produzione da esaminare senza previsione di interventi gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 100 • per ettari 250 • per ettari 500 • per ettari 1.000 • per ettari 2.000 • dai 4.000 ettari Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha ha	€ 2,41 € 1,81 € 1,57 € 1,21 € 0,96 € 0,72

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.01.05	Pascoli, terreni agrari, incolti produttivi ed improduttivi, boschi fuori gestione: <ul style="list-style-type: none"> per i primi 1.000 ettari oltre 1.000 ettari 	ha ha	€ 0,63 € 0,43
A.02	Onorario al tecnico – quota in base alla ripresa -		
A.02.01	Importo in base all'entità delle utilizzazioni pianificate espresse in termini di metri cubi di massa legnosa lorda prevista nel periodo di validità del piano.	m ³	€ 0,48
A.03	Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - territoriali del piano, compresa la cartografia generale		
A.03.01	L'importo comprende l'allestimento delle basi fornite dal Servizio regionale e la restituzione al medesimo Servizio del particellare e degli altri elementi cartografati nei formati compatibili con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta della proprietà con il particellare alla scala 1:25.000, carta della zonizzazione su CTRN, carta su base catastale, carta dei lotti programmati, carta della viabilità forestale esistente e di progetto) <ul style="list-style-type: none"> fino a ettari 100 per ettari 250 per ettari 500 per ettari 1.000 per ettari 2.000 da ettari 4.000 Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. L'importo è ridotto del 50% se abbinata alla voce A.9.01.	ha ha ha ha ha ha	€ 13,26 € 10,24 € 7,83 € 6,03 € 4,82 € 3,62
A.04	Cartografia facoltativa		
A.04.01	Carta dei tipi forestali: <ul style="list-style-type: none"> per i primi 500 ettari per gli ettari successivi L'importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02.	ha ha	€ 7,23 € 4,82
A.04.02	Carta dei tipi strutturali (non cumulabile con la voce A.9.02): <ul style="list-style-type: none"> per i primi 500 ettari per gli ettari successivi 	ha ha	€ 9,64 € 6,63
A.05	Altre prestazioni		
A.05.01	Modulo per la Valutazione di incidenza– livello I (Screening) ai sensi del DGR 5 agosto 2022 n. 1183 delle valutazioni	cad.	€ 750
A.05.02	Relazione per la Valutazione di incidenza - livello II (Valutazione appropriata) ai sensi del DGR 5 agosto 2022 n. 1183 delle valutazioni	cad.	€ 2500
A.05.03	Relazioni faunistiche-vegetazionali (impatto della fauna ungulata sulla componente forestale e definizione di carichi massimi compatibili con una gestione forestale sostenibile, altre emergenze da indagare)	cad.	€ 2500
A.06	Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa rilegatura)		
A.06.01	Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci A 01, A 02, A 03, A 04: <ul style="list-style-type: none"> fino a € 10.000,00 per € 25.000,00 	% %	23% 16%

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<ul style="list-style-type: none"> per € 50.000,00 da € 75.000,00 Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	% %	10% 5%
A.07	Confinazioni		
A.07.01	Ripasso confini di proprietà mediante rintracciamento di cippi e di segni esistenti e pittura dei segni medesimi	km	€ 354,27
A.07.02	Maggiorazione sull'importo della voce precedente per ripasso confini in aree di difficile accessibilità, difficile percorribilità, con vecchia o incerta segnatura	km	€ 210,88
A.07.03	Pittura dei numeri di particella con segnatura sommaria dei confini di particella	ha	€ 2,89
A.07.04	Segnatura continua, all'interno della proprietà, dei confini tra le particelle	km	€ 210,88
A.08	Rilievi dendrometrici		
A.08.01	Cavallettamento dal diametro di 17,5 cm (non cumulabile con la voce A.9.03)	ha	€ 62,66
A.08.02	Maggiorazione per cavallettamento dal diametro di 7,5 cm	ha	€ 16,87
A.08.03	Maggiorazione per cavallettamento in boschi di difficile percorribilità per sottobosco cespuglioso o terreno ripido e accidentato	ha	€ 16,87
A.08.04	Maggiorazione per cavallettamento in boschi con difficoltà di accesso per mancanza di viabilità percorribile con autovetture	ha	€ 6,03
A.08.05	Campionamento statistico con prove relascopiche diametriche (non cumulabile con la voce A.9.03)	cad.	€ 24,10
A.08.06	Cavallettamento dal diametro di 7,5 cm in aree di saggio, compresa la delimitazione (non cumulabile con la voce A.9.03) <ul style="list-style-type: none"> per superfici fino a 2.500 m² per superfici di 5.000 m² per superfici uguali o superiori ai 10.000 m² Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	m ² m ² m ²	€ 0,17 € 0,11 € 0,07
A.08.07	Rilievo di altezze (non cumulabile con la voce A.9.03)	cad.	€ 1,57
A.08.08	Rilievo di incrementi	cad.	€ 1,02
A.09	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) o fotogrammetrico (UAV)		
A.09.01	Esecuzione volo con aeromobile per rilievo laser scanning aereo (ALS) o fotogrammetrico (UAV) dedicato alla raccolta di dati aggiornati relativamente alla superficie boscata per l'elaborazione dati alle voci A.09.01, A.09.02 e A.09.03. Voce applicabile al solo bosco di produzione Quota fissa per preparazione aeromobile da sommare alle seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"> fino a ettari 250 di bosco di produzione dai 1.000 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	€ ha ha	€ 1807,5 € 6,03 € 3,01
A.09.02	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS), comprensiva di restituzione della base cartografica planoaltimetrica ad alta risoluzione della proprietà pianificata e di un suo congruo intorno e, per la sola proprietà pianificata, delimitazione della superficie boscata. <ul style="list-style-type: none"> fino a ettari 500 di proprietà dai 2.000 ettari di proprietà Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 6,03 € 3,62

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.09.03	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) o fotogrammetrico (UAV) delle superfici boscate all'interno della proprietà pianificata con restituzione cartografica e alfanumerica della composizione prevalente (conifere/latifoglie/misto) e delle fasi cronologico-strutturali con associati, per ogni unità areale individuata, i seguenti parametri dendrometrici: superficie, n. di piante, altezza media e dominante, percentuali di ripartizione degli alberi per classi di altezza. All'elaborazione va allegata una relazione con indicazione del confronto effettuato con i rilievi eseguiti a campione a terra Voce applicabile al solo bosco di produzione <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 250 di bosco di produzione • dai 500 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 14,46 € 8,44
A.09.04	Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) o fotogrammetrico (UAV) mediante procedure di calcolo basate sull'individuazione dei singoli alberi (<i>single tree level</i>) con restituzione, per ogni particella, della seriazione diametrica e della curva ipsometrica. All'elaborazione va allegata una relazione con indicazione del confronto effettuato con i rilievi eseguiti a campione a terra. Voce applicabile al solo bosco di produzione. <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 250 di bosco di produzione • dai 1.000 ettari di bosco di produzione Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha	€ 4,82 € 2,41
A.10	Oneri previdenziali e fiscali		
A.10.01	Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10.2.1996, n. 103) sull'importo complessivo	%	Nella misura di legge
A.10.02	IVA	%	Nella misura di legge

Prezzario per la redazione e revisione delle schede forestali

PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B	PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI		
B.01	Onorario al tecnico		
B.01.01	Onorario in relazione alla superficie boschiva: <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 10 • per ettari 25 • per ettari 50 • per ettari 100 • per ettari 200 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha	€ 72,30 € 60,25 € 48,20 € 30,13 € 18,08
B.02	Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - territoriali del piano, compresa la cartografia generale		
B.02.01	L'importo comprende la fornitura al Servizio regionale dei mappali catastali della scheda in formato compatibile con il SITFOR. Negli importi sono compresi i compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta alla scala 1:25.000, carta della su CTRN, carta su base catastale) <ul style="list-style-type: none"> • fino a ettari 10 • per ettari 25 • per ettari 50 • per ettari 100 • per ettari 200 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	ha ha ha ha ha	€ 24,10 € 14,46 € 8,44 € 4,82 € 2,41
B.03	Altre prestazioni		
B.03.01	Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97. Importo da definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di <i>habitat</i> , di specie e di <i>habitat</i> di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità delle valutazioni	cad.	da € 500,00 a € 1.000,00
B.04	Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa rilegatura)		
B.04.01	Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci B 01, B 02, B 03, B 04: <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 10.000,00 • per € 25.000,00 e oltre Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.	% %	23% 16%
B.05	Oneri previdenziali e fiscali		
B.05.01	Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996, n. 103) sull'importo complessivo.	%	Nella misura di legge
B.05.02	IVA	%	Nella misura di legge